

VENERDÌ 18 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- ISA 2021: come accedere al regime premiale - Infografica - pag. 2
- Debiti PA e verifiche di inadempienze già effettuate: senza effetti fino al 30 giugno - pag. 4
- Fondi comuni di investimento: esenzione IVA da verificare per i servizi externalizzati - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Distacco all'estero e smart working in Italia: quale retribuzione e tassazione? - pag. 11
- Assegno per il nucleo familiare: l'INPS aggiorna gli importi validi da luglio - pag. 13
- CCNL Metalmeccanici: indennità di trasferta e reperibilità - pag. 15

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Bonus formazione 4.0: contabilizzazione, bilancio e modello Redditi - pag. 19

FINANZIAMENTI

- Contributi a fondo perduto indebitamente percepiti: quali sanzioni si applicano - pag. 24

IMPRESA

- Green pass, varata la piattaforma online. I controlli a carico delle imprese - pag. 26
- Certificato COVID digitale dell'UE: non è un documento di viaggio, occorre verificare eventuali restrizioni - pag. 28
- Green pass: le modalità attuative della Piattaforma nazionale -DGC - pag. 29

IN EVIDENZA

Assegno per il nucleo familiare: l'INPS aggiorna gli importi validi da luglio

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'INPS ha pubblicato le tabelle aggiornate per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare spettante a lavoratori subordinati e assimilati a partire dal prossimo mese di luglio 2021. Le tabelle tengono conto della maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dal D.L. n. 79/2021. Le nuove tabelle restano in vigore fino alla piena operatività dell'assegno unico universale. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2021. Chi può richiedere l'ANF, quanto spetta e quale è la procedura per ottenerlo?

Arrivano dall'INPS, con la pubblicazione del messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, gli importi aggiornati dell'**assegno per il nucleo familiare**, spettante a decorrere dal **1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**.

Proprio per questa ragione, le tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle

maggiorazioni disposte dal decreto-legge n. 79/2021 in via sperimentale fino alla fine di quest'anno: l'**incremento** è pari a euro **37,5 per ciascun figlio**, per i nuclei familiari fino a due figli, e di **euro 55** per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Si tratta di una disposizione transitoria, che da gennaio 2022 sarà sostituita dal nuovo **assegno**



Contributi a fondo perduto indebitamente percepiti: quali sanzioni si applicano

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Come per le precedenti edizioni, i beneficiari dei contributi a fondo perduto automatico o alternativo previsti dal decreto Sostegni bis devono fare attenzione ai controlli e alle sanzioni, amministrative e penali. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero, irrogando le sanzioni dal 100 al 200% della misura dei crediti. Invece, nei casi di indebita percezione del contributo è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Viene, quindi, confermato l'impianto normativo già previsto dai precedenti decreti emergenziali, basato sull'applicazione di protocolli d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Anche il **decreto Sostegni bis** prevede **controlli** per coloro che beneficino dei **contributi a fondo perduto** e **sanzioni**, amministrative e penali, nei casi di percezione indebita. Il legislatore ha confermato il

medesimo impianto normativo già approntato nei precedenti decreti emergenziali, imperniato sull'applicazione di protocolli d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle



Fisco

La novità In-grafica

ISA 2021: come accedere al regime premiale - Infografica

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Anche per il periodo d'imposta 2020, i soggetti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA, in presenza di punteggi alti, possono accedere a una serie di vantaggi fiscali. Si tratta del regime premiale, accessibile con un punteggio da 8 in su, e che varia a seconda del livello di affidabilità fiscale raggiunto. Rispetto allo scorso anno, le regole applicative non sono variate, ma vale comunque la pena di riepilogarle, alla luce degli ultimi chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 2021.

Le norme in materia di ISA prevedono che il contribuente, tramite l'applicazione degli indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio **grado di affidabilità fiscale** in base al posizionamento su una scala di **valori da 1 a 10** (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

Quali sono i regimi premiali previsti

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti **benefici**:

- a) esonero **dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative** (art. 30, legge n. 724/1994);
- d) esclusione degli accertamenti basati sulle **presunzioni semplici** (art. 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
- e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e all'IVA;
- f) esclusione della **determinazione sintetica** del reddito complessivo (accertamento sintetico di cui all'art. 38, D.P.R. n. 600/1973) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Condizioni per accedere ai regimi premiali

Con il provvedimento del 26 aprile 2021 sono state individuate le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2020.

Leggi anche ISA 2021: regime premiale precluso per i contribuenti esclusi per Covid

Il provvedimento ha confermato i **criteri di accesso** ai benefici premiali già definiti per lo scorso anno ispirati alla duplice **esigenza**:

- di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2020);
- di provare a individuare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo meritevoli di essere premiate (nel caso di specie i periodi di imposta 2020 e 2019).

Risulta pertanto confermato anche per il periodo d'imposta 2020 il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell'**annualità di applicazione dell'ISA**, sia - ove ciò non accada - valutando il punteggio dell'**anno di applicazione congiuntamente a quello dell'anno precedente**.

Punteggi richiesti per accedere ai regimi premiali

Le premialità variano a seconda del punteggio raggiunto. In particolare:

- con riferimento ai benefici relativi alla **compensazione** delle imposte dirette, IRAP, IVA e rimborso IVA, l'accesso è previsto in caso di attribuzione del punteggio ISA **pari a 8** (nel 2020) ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2020 e a quello precedente;
- per la disapplicazione della disciplina delle **società non operative** e l'**accertamento sintetico**, il beneficio viene accordato al raggiungimento del voto almeno **pari a 9** nel 2020, ovvero, alternativamente, dello stesso punteggio ottenuto come media tra i punteggi relativi al 2020 e 2019;
- per l'esclusione dagli **accertamenti analitico-presuntivi**, il beneficio è almeno **pari a 8,5** per il periodo d'imposta 2020 (ovvero, 9 in media 2020/2019);
- per la **riduzione di un anno** dei termini di decadenza per l'attività di accertamento il voto deve essere

almeno **pari a 8** da calcolarsi solo per l'annualità 2020 (non vale, in questo caso, la media 2020/2019).

Di seguito, si riportano due infografiche che riassumono tali benefici.

REGIME PREMIALE ISA 2021 – PERIODO D'IMPOSTA 2020

PUNTEGGIO CONSEGUITO NEL 2020

8	8,5	DA 9
<ul style="list-style-type: none"> Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, Imposte dirette e IRAP. Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA. Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento 	<ul style="list-style-type: none"> Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, Imposte dirette e IRAP. Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA. Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi 	<ul style="list-style-type: none"> Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, Imposte dirette e IRAP. Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA. Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo

IPSOA Quotidiano

 Wolters Kluwer

REGIME PREMIALE ISA 2021 – PERIODO D'IMPOSTA 2020

MEDIA PUNTEGGIO CONSEGUITO NEL 2019-2020

8	8,5	DA 9
<ul style="list-style-type: none"> Nessun regime premiale applicabile ai contribuenti 	<ul style="list-style-type: none"> Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, Imposte dirette e IRAP. Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA. 	<ul style="list-style-type: none"> Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, Imposte dirette e IRAP. Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA. Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo

IPSOA Quotidiano

 Wolters Kluwer

Fisco

Nel decreto Sostegni bis

Debiti PA e verifiche di inadempienze già effettuate: senza effetti fino al 30 giugno

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

Fino al 30 giugno, come prevede il decreto Sostegni bis, prima di effettuare pagamenti sopra a 5.000 euro, le PA non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'Agente della riscossione. Le verifiche eventualmente già effettuate, dalle quali emerge un'inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'ordine di versamento, sono prive di effetti e le PA procedono al pagamento a favore del beneficiario. La disciplina di questa fase "transitoria" è particolarmente importante: in ragione dei "vuoti normativi" (di alcuni giorni) dovuti alla successione delle leggi nel tempo, le PA avrebbero potuto applicare la disciplina del blocco dei pagamenti creando un doppio binario fonte di incertezza e inutili complicazioni.

Uno dei primi e più importanti provvedimenti che il legislatore adottò all'indomani dello scoppio della pandemia fu il sostanziale **blocco dell'attività dell'Agente della riscossione**, di pari passo con la sospensione dei termini per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

La principale norma di riferimento è l'art. 68 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), emendata più e più volte in dipendenza dell'evoluzione della pandemia e della connessa crisi economica. Da ultimo, per effetto del decreto Sostegni bis (art. 9, D.L. n. 73/2021), il **termine finale** per la ripresa dell'attività della riscossione è stato fissato al **30 giugno 2021**.

Leggi anche Riscossione sospesa fino al 30 giugno: contribuenti alla cassa entro il 2 agosto

Va tuttavia detto che per comprendere appieno la portata delle suddette misure è imprescindibile considerare anche le FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, puntualmente aggiornate, peraltro con una tempistica che anticipa spesso la stessa normativa.

Il termine per la ripresa della riscossione e le verifiche di inadempienza

Il termine finale per la ripresa della riscossione (30 giugno 2021) è richiamato espressamente da un'altra importante disposizione contenuta nel D.L. n. 34/2020 (**decreto Rilancio**). Si tratta, in particolare, dell'art. 153, rubricato "sospensione delle verifiche ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973", secondo il quale nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, D.L. n. 18/2020 **non si applicano** le disposizioni dell'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 e le società a prevalente partecipazione pubblica devono procedere al pagamento a favore del beneficiario.

L'art. 9 del decreto Sostegni bis, poi, ha cura di precisare (attraverso un forse ridondante rinvio normativo) che le **verifiche** eventualmente **già effettuate**, anche

in data antecedente al periodo di sospensione, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis del medesimo decreto, restano **prive di qualunque effetto** così che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica debbano procedere al pagamento.

A conferma e sintesi di questo intreccio normativo, la **FAQ n. 17** pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ribadisce che:

"Nel periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 le Pubbliche Amministrazioni **non devono verificare** la presenza di debiti non ancora pagati all'Agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario".

Il fatto che il legislatore abbia disciplinato anche questa fase per così dire "**transitoria**" è stato particolarmente importante dal momento che, da un punto di vista normativo, si sono creati dei "**vuoti temporali**" di alcuni giorni (dovuti alla successione delle leggi nel tempo) in cui, a rigore, le pubbliche amministrazioni e le imprese pubbliche sarebbero dovute tornare ad applicare la disciplina del blocco dei pagamenti creando inevitabilmente un **doppio binario fonte di incertezza** ed inutili complicazioni.

Provando a trarre delle brevi e preliminari conclusioni, si potrebbe dire che, nonostante la stratificazione normativa a cui siamo ormai abituati, il comando normativo è piuttosto chiaro: **fino al 30 giugno 2021**, e salve le rare eccezioni dovute alla presenza di periodi non "coperti" normativamente, la disciplina del blocco dei pagamenti di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973

non deve trovare applicazione e il beneficiario dei pagamenti ha diritto a riceverli senza alcun controllo di regolarità fiscale.

Blocco dei pagamenti: la disciplina in sintesi

In vista dell'imminente (salvo ulteriori rinvii) ripresa dell'operatività della norma, potrebbe essere utile ricordare i tratti salienti della disciplina al fine di circoscriverne esattamente l'ambito di applicazione.

L'art. 48-bis, comma 1 stabilisce che:

- le **amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e

- le **società a prevalente partecipazione pubblica**, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il **beneficiario è inadempiente** all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le modalità attuative sono state adottate con il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e, in funzione interpretativa, si contano diverse circolari della Ragioneria Generale dello Stato tra le quali, più di recente, la circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018.

Leggi anche Debiti PA: blocco dei pagamenti al netto dell'IVA da split payment

La procedura è delineata nei suoi tratti essenziali dagli articoli 2 e 3 del citato decreto attuativo.

Il primo degli articoli stabilisce che i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario. In tal caso, ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.

Il successivo art. 3, poi, prevede che se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione risponde alla richiesta di cui all'art. 2 comunicando che non risulta un **inadempimento**, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo art. 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.

Se, invece, l'agente della riscossione comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973. In tale caso, la comunicazione dell'agente della riscossione contiene

l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, il medesimo agente preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973.

A questo punto, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicatogli dall'agente della riscossione per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione.

Se, *medio tempore*, dovessero intervenire **pagamenti da parte del beneficiario** o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, l'agente della riscossione lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può effettuare a favore del beneficiario.

Decorsi **60 giorni** senza che il competente agente della riscossione abbia notificato l'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

La soglia di 5.000 euro

La soglia prevista dalla norma in esame - attualmente pari a **5.000 euro** - è particolarmente importante perché, da un lato, ha sovente generato problematiche interpretative circa la sua determinazione; dall'altro, essa funge come soglia di riferimento anche per altre importanti discipline, tra le quali quella in tema di **esclusione dagli appalti per irregolarità fiscali non definitive** di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020 (decreto Semplificazioni).

Tralasciando quest'ultimo aspetto (su cui più volte ci siamo soffermati), è utile svolgere qualche riflessione intorno alle modalità di determinazione della soglia.

Anzitutto, non può non ricordarsi che, fino al 28 febbraio 2018, la soglia era pari a 10.000 euro. L'importo è stato dimezzato dall'art. 1, comma 986, legge n. 205/2017, con applicazione a partire dal 1° marzo 2018.

Inoltre, come ricordato dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 della Ragioneria generale dello Stato, la soglia deve essere riferita all'importo da pagare **al netto delle ritenute** alla fonte ma **al lordo dell'IVA**. Tuttavia, in presenza di operazioni soggette a **split payment**, il computo dei 5.000 euro deve essere eseguito al netto dell'IVA (circolare n. 13 del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle finanze).

La nozione di inadempimento

Particolarmente importante è la **nozione di inadempimento** posta alla base dell'operatività della norma. Il decreto attuativo dell'art. 48-*bis* ne offre un'**interpretazione autentica** laddove, nelle "definizioni", prevede che per "inadempimento" si intende "il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento [...]";

Per completezza, occorre precisare che rilevano anche le inadempienze derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti, rispettivamente, dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (i primi estesi, di recente, anche al comparto della fiscalità locale).

È interessante notare come nella definizione di "inadempimento" adottata (autenticamente) dal decreto attuativo venga (correttamente) attribuito rilievo, anzitutto, all'**obbligo di versamento** e, in secondo luogo, al fatto che tale obbligo sia "**scaduto**", per il decorso

del termine dei 60 giorni. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, pare infatti evidente che, fin quando pende il termine per il pagamento della cartella, non può certo parlarsi di "inadempimento". Riguardo al primo, invece, la stessa Ragioneria generale dello Stato, nella circolare n. 22 del 29 luglio 2008, ha chiarito che la proposizione del ricorso contro la cartella di pagamento non fa venire meno l'inadempimento del beneficiario, a differenza della sospensione amministrativa e giudiziale dell'esecuzione dell'atto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992; lo stesso vale per la sentenza di accoglimento del ricorso, non avendo rilievo l'eventuale appello della parte pubblica.

Sembra, a chi scrive, che questa lettura del termine "inadempimento" debba essere ripresa e considerata dal legislatore anche nella riscrittura delle già citate disposizioni in materia di esclusione dagli appalti per irregolarità non definitive; d'altronde, gli emendamenti che, ormai da anni, cercano di porre rimedio alle criticità che tale disciplina ha generato, vanno proprio nella direzione di valorizzare e circoscrivere con precisione (direttamente o tramite rinvio ad una fonte regolamentare) il concetto di "obbligo di pagamento".

Fisco

La sentenza della Corte di Giustizia UE

Fondi comuni di investimento: esenzione IVA da verificare per i servizi esternalizzati

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Per il riconoscimento dell'esenzione da IVA alle prestazioni rese alle società di gestione dei fondi comuni di investimento, è necessario che i servizi esternalizzati (ad esempio, la concessione del diritto d'uso di un software per la valutazione dei rischi e delle prestazioni) presentino un "nesso intrinseco" con la gestione di fondi comuni e siano forniti esclusivamente per la gestione dei fondi stessi. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa nelle cause riunite C-58/20 e C-59/20 del 17 giugno 2021, ad ulteriore completamento delle indicazioni giurisprudenziali già fornite in materia.

La Corte europea è ritornata a pronunciarsi in merito alle condizioni applicative dell'**esenzione da IVA** prevista dall'art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva n. 2006/112/CE per la gestione dei fondi comuni di investimento, come definiti dagli Stati membri, in caso di esternalizzazione di specifiche prestazioni.

I casi materiali

Nella fattispecie, le prestazioni esternalizzate hanno per oggetto, nella causa C-58/20, il calcolo dei valori rilevanti ai fini dell'imposizione sui redditi dei soggetti partecipanti ai fondi e, nella causa C-59/20, la concessione del diritto d'uso di un software per la valutazione dei rischi e delle prestazioni.

Nella causa C-58/20, le prestazioni esternalizzate sono state fatturate in esenzione da IVA alla luce della sentenza Abbey National (causa C-169/04 del 4 maggio 2006), secondo cui, ai fini dell'esenzione, le prestazioni fornite da un terzo **devono formare un insieme distinto**, valutato globalmente, ed **essere specifiche ed essenziali** per la gestione dei fondi comuni di investimento.

Le Autorità fiscali hanno respinto la tesi del contribuente, in base alla quale le prestazioni di calcolo dei valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi - siccome esistenti unicamente nel settore considerato - sarebbero specifiche ed essenziali per la gestione dei fondi comuni. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, le prestazioni in esame sarebbero **specifiche della professione di consulente fiscale o di revisore dei conti** e, inoltre, le stesse **non sarebbero sufficientemente autonome** per rientrare nell'ambito applicativo dell'esenzione.

Quest'ultima è stata esclusa dalle Autorità fiscali anche nella causa C-59/20, ritenendo che la concessione del diritto d'uso di un software per il calcolo degli indicatori di rischio e di prestazione **non sia specifica ed essenziale** per la gestione dei fondi comuni di investimento e **neppure sufficientemente autonoma** per beneficiare dell'esenzione.

Condizione relativa al carattere distinto o autonomo

La prima condizione per l'applicazione dell'esenzione relativa alle prestazioni esternalizzate richiede che le stesse formino un insieme distinto o autonomo.

Spetta al giudice nazionale valutare se i servizi resi nel caso di specie debbano essere considerati **specifici ed essenziali** per l'attività di gestione dei fondi comuni d'investimento.

Sul punto, la Corte ha osservato che "il fatto che spetti alle società di gestione compilare le dichiarazioni standardizzate sulla base dei calcoli effettuati da un terzo nonché trasmettere queste dichiarazioni all'unità di dichiarazione non è di per sé decisivo per stabilire se tali servizi ricadano nell'esenzione de qua" e, allo stesso modo, che "il fatto che il software in questione possa essere utilizzato unicamente sull'infrastruttura tecnica della società di gestione interessata e possa espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, di tale società e attraverso il ricorso continuo a dati di mercato forniti da quest'ultima non è di per sé decisivo per stabilire se tali servizi rientrino nell'esenzione de qua".

In ogni caso, come sottolineato dai giudici comunitari, la condizione in esame non implica che, per rientrare nell'esenzione, una prestazione di servizi specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d'investimento debba essere **interamente esternalizzata**.

Il **principio di neutralità fiscale**, infatti, vieta che gli operatori economici che effettuino le stesse prestazioni siano **trattati diversamente** ai fini della riscossione dell'imposta ed è evidente che, "se una prestazione specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d'investimento dovesse essere assoggettata all'IVA per il solo fatto di non essere interamente esternalizzata, ciò favorirebbe le società di gestione che forniscono tale prestazione in proprio nonché gli investitori che investono direttamente i propri denari in titoli senza ricorrere alle prestazioni di gestione di fondi".

Condizione relativa al carattere specifico ed essenziale del servizio

Sempre in merito al carattere specifico ed essenziale delle prestazioni esternalizzate, che costituisce la seconda condizione per il riconoscimento dell'esenzione, l'analisi da compiere è quella di stabilire se i servizi resi da soggetti terzi presentino un **nesso intrinseco con l'attività propria della società di gestione**, di modo che abbiano l'effetto di adempiere alle funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo comune d'investimento.

Fermo restando che la relativa valutazione spetta al giudice nazionale, la Corte ha osservato che nella nozione di gestione di un fondo comune d'investimento, ai sensi del citato art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva n. 2006/112/CE, rientrano “non solo la gestione degli investimenti, comprendente la scelta e la cessione degli elementi patrimoniali oggetto di tale gestione, ma anche le **prestazioni di amministrazione e contabilità**, quali la determinazione degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documentazioni per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e IVA, nonché la

preparazione delle previsioni di utili”.

L'esenzione risulta, pertanto, ammessa qualora il predetto “**nesso intrinseco**”, da valutare rispetto all'attività di gestione dei fondi comuni d'investimento, sussista per le prestazioni di amministrazione e di contabilità fornite da un terzo a una società di gestione, nel cui ambito sono riconducibili “gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale”.

Riguardo alla **concessione del diritto d'uso del software**, la Corte ha affermato che se il medesimo è fornito esclusivamente per la gestione dei fondi comuni d'investimento può essere considerato **specifico a tal fine** e, quindi, beneficiare dell'esenzione.

La relativa valutazione è rimessa al giudice interno, ma “il fatto che tale software sia utilizzato per effettuare calcoli essenziali per i servizi amministrativi di gestione dei rischi e di valutazione delle prestazioni del fondo in questione potrebbe consentire di ritenere che detto software sia essenziale per la gestione di detto fondo”.

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 17 giugno 2021, C 58/20 e C 59/20

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Esenzione NASpl anticipata se utilizzata in capitale di cooperative: pronte le istruzioni

Pronte le regole per riconoscere la non imponibilità ai fini Irpef dell'intero importo ricevuto a titolo di NASpl per il lavoratore che richiede la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato a titolo di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Le ha previste l'Agenzia delle Entrate con l'approvazione del provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021 in tema di comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpl anticipata in un'unica soluzione destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.

Il decreto legislativo n. 22 del 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ha dettato norme in materia di **ammortizzatori sociali**, in conformità con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione. In particolare, l'articolo 1 ha istituito una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (**NASpl**) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il lavoro. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della **NASpl** può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato a titolo, tra gli altri, di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella

quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Pertanto con il nuovo provvedimento sono stati stabiliti i criteri e le **modalità** di attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che riconosce, in questo specifico caso, la non imponibilità ai fini Irpef dell'intero importo ricevuto a titolo di NASpl.

Esenzione NASpl anticipata

I lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpl che intendano richiedere la liquidazione **anticipata**, in unica soluzione, dell'importo complessivo spettante, non ancora erogato, a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di **capitale sociale** di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, ad allegare alla domanda di anticipazione i documenti di seguito elencati:

? attestazione di avvenuta **iscrizione della cooperativa** nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all'indicazione degli estremi per la successiva verifica;

? stralcio **dall'elenco dei soci** corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata;

-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l'intero importo percepito al **capitale sociale** della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

In tal caso l'Istituto erogatore della NASpl non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 17/06/2021, n. 155130

Fisco

La circolare n. 20/D

Esenzione da accisa per

rifornimenti di carburanti per navi da crociera in sosta forzosa

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, per i rifornimenti come i carburanti per tutte le navi da crociera in sosta forzosa, si possono ritenere soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'esenzione da accisa. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 20 del 16 giugno 2021, che ha evidenziato come le stesse hanno mantenuto la propria operatività restando armate di equipaggio e garantendo condizioni di pronta navigabilità anche al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite da autorità pubbliche.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 20 del 16 giugno 2021 riguardante gli impieghi di prodotti energetici come carburanti per la **navigazione marittima**.

Con il nuovo documento l'Agenzia delle Dogane ha evidenziato il trattamento impositivo da riservare ai prodotti energetici utilizzati come carburanti dalle navi da crociera che, nell'attuale fase congiunturale, si trovano ad operare in circostanze eccezionali che ne limitano fortemente le attività.

In tal modo si intende far riferimento alle ricadute negative che l'emergenza epidemiologica da COVID19 ha prodotto su questa tipologia di **navi**, già destinatarie di specifiche misure contenitive, provocandone la sosta forzosa in rada od anche nei porti dello Stato e riducendone gli **spostamenti**, qualora effettuati, a brevi tragitti nelle acque marine dell'Unione percorsi a fini manutentivi.

Le stesse hanno mantenuto la propria **operatività** restando armate di equipaggio e garantendo condizioni di **pronta navigabilità** anche al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite da autorità pubbliche; siffatta posizione ha consentito peraltro di preservare l'efficacia delle **certificazioni** indispensabili per l'esercizio dei servizi commerciali. In questo quadro si innestano gli **approvvigionamenti** di prodotti energetici impiegati dalle navi da crociera come carburanti per alimentare i motori e consentire il funzionamento degli impianti tecnologici e delle apparecchiature di bordo in continuità anche durante lo stazionamento: essi sono direttamente **commisurati** e funzionali all'esecuzione di quelle operazioni univocamente preordinate all'immediata ripresa della navigazione marittima avente ad oggetto prestazioni di servizi a titolo oneroso, secondo la serie sistematica di collegamenti organizzati su rotte predefinite.

Quindi fino alla data di **cessazione** dello stato di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, per i predetti rifornimenti a tutte le **navi da crociera** in sosta forzosa, si possono ritenere soddisfatti i presupposti per l'applicazione **dell'esenzione da accisa** di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 16/06/2021, n. 20

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti delle Entrate

Distacco all'estero e smart working in Italia: quale retribuzione e tassazione?

di Giuseppe Marianetti - Studio Tributario e Societario, Network Deloitte

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le retribuzioni convenzionali non sono applicabili nel caso in cui il lavoratore distaccato all'estero operi in regime di smart working dall'Italia, ancorché svolga la medesima attività dedotta nel contratto di assegnazione all'estero. Infatti, adottando il rigido criterio della presenza fisica, le Entrate concludono che lo svolgimento della prestazione in Italia preclude l'applicazione della retribuzione convenzionale, che deve quindi essere riproporzionata tenendo conto che il dipendente soggiorna in Italia. Tuttavia, dalla risposta ad interpello n. 345 del 2021 pare dedursi che il mancato rispetto del requisito dell'esclusività porti ad una conseguenza: quale?

La pandemia ha ridefinito le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, basti pensare allo sviluppo del **remote working** (in alcuni casi imposto dalla normativa emergenziale) che ha interessato anche i lavoratori espatriati che si sono trovati ad operare in un luogo diverso da quello "previsto da contratto". Così, molti lavoratori, pur essendo **distaccati all'estero**, hanno (soprattutto nel corso del 2020) lavorato in Italia; ciò ha generato notevoli problemi connessi alla fiscalità internazionale, si pensi al tema della residenza fiscale o a quello dell'individuazione del luogo di produzione del reddito.

La pubblicazione della risposta ad interpello n. 345 del 2021 sugli effetti dello **smart working** sul regime di **tassazione su base convenzionale** offre lo spunto per riportare le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione finanziaria e per svolgere alcuni commenti a margine delle stesse.

La normativa di riferimento

L'ordinamento tributario italiano dedica una specifica previsione ai lavoratori che operano stabilmente all'estero; l'art. 51, comma 8-bis del TUIR, in particolare, dispone che: "in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il **reddito di lavoro dipendente**, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".

Nel corso degli anni l'Agenzia delle entrate ha fissato alcuni criteri interpretativi della citata disposizione affermando, ad esempio che:

- per l'effettivo **conteggio dei giorni di permanenza** del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel

computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi;

- il **sostituto d'imposta** può applicare la tassazione su base convenzionale a partire dalla prima retribuzione erogata in tutte le ipotesi in cui il contratto sottoscritto con il lavoratore preveda la sua permanenza all'estero per un periodo superiore a 183 giorni. Ove vengano meno le condizioni di cui al comma 8-bis citato le rettifiche possono essere operate in sede di conguaglio;
- nel caso in cui vengano corrisposte retribuzioni prima dell'entrata in vigore del decreto, si deve fare riferimento al decreto dell'anno precedente salvo conguaglio di fine anno. Nel caso in cui il settore economico di pertinenza del dipendente non fosse considerato nel decreto dell'anno precedente, il sostituto deve operare le ritenute sulla base del reddito effettivo erogato, salvo il ricalcolo da operare in sede di conguaglio;

- nell'ipotesi in cui il **contratto di lavoro** preveda che il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.

Per quel che interessa le presenti note, occorre, poi, soffermarsi su due condizioni contenute nel citato comma 8-bis: ci si riferisce alla circostanza che l'attività lavorativa debba essere **svolta esclusivamente all'estero** e che il lavoratore debba soggiornare nello Stato straniero per più di 183 giorni in un periodo di 12 mesi.

Caso controverso

Ciò premesso, la società istante rappresenta il caso di un **dipendente, fiscalmente residente in Italia**, assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di dirigente, **distaccato a decorrere dal 1° maggio 2019** presso una società francese.

Il predetto dipendente, durante il 2019 e nel 2020, si è qualificato come soggetto fiscalmente residente in Italia poiché, nonostante il distacco in Francia, ha

mantenuto l'iscrizione anagrafica e il domicilio nello Stato italiano per la maggior parte di ciascun periodo d'imposta considerato, avendo mantenuto la sede principale dei suoi interessi familiari e sociali in Italia, Paese nel quale avrebbe continuato a rientrare nei week end e per le vacanze in una situazione di normalità.

A causa della straordinarietà della situazione e delle restrizioni alla libertà di circolazione imposte, sia nel nostro territorio sia in Francia, il **lavoratore** in oggetto è **rientrato in Italia** a febbraio 2020, continuandovi a svolgere la propria prestazione lavorativa in remote working. Pertanto, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente è diventato, eccezionalmente e temporaneamente, l'abitazione del lavoratore in Italia, ove la famiglia del dipendente ha sempre vissuto.

In relazione alle **mansioni del lavoratore** viene evidenziato che l'attività svolta in Italia dal dipendente in modalità di remote working è la medesima di quella esercitata - e che in condizioni di normalità avrebbe dovuto continuare ad essere esercitata - durante il periodo di effettiva presenza all'estero.

Non vi sono state, infatti, tra la società istante ed il dipendente rientrato in Italia, interruzioni o variazioni contrattuali relativamente alla tipologia di mansioni, alla legal entity beneficiaria delle prestazioni di lavoro, alle linee di riporto del lavoratore stesso e al **destino del costo del lavoro**.

In tal contesto il datore di lavoro chiede se può continuare ad applicare le retribuzioni convenzionali.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate parte della premessa che, nella fattispecie rappresentata, il **requisito del soggiorno nel Paese estero** per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi si ritiene soddisfatto nell'arco temporale intercorrente tra il 1° maggio 2019 (giorno

del distacco in Francia) fino al 22 febbraio 2020 (ultimo giorno di permanenza all'estero), dal momento che in tale arco temporale il lavoratore ha soggiornato nel Paese estero per 298 giorni.

Ciò posto, adottando il **rigido criterio della presenza fisica**, si conclude che lo svolgimento della prestazione in Italia preclude l'applicazione dell'art. 51, comma 8-bis del TUIR e, conseguentemente, la retribuzione convenzionale relativa al mese di febbraio 2020 deve essere riproporzionata tenendo conto che dal 23 febbraio 2020 il dipendente soggiorna in Italia e, conseguentemente, da tale data non è rispettata una delle condizioni richieste dal legislatore.

Pertanto, secondo l'Amministrazione in relazione al reddito di lavoro dipendente prodotto a decorrere dal 23 febbraio 2020, la società istante sarà tenuta a rideterminare il reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore ai sensi dei commi da 1 a 8 dell'articolo 51 del Tuir.

Considerazioni finali

Considerando l'attuale formulazione dell'art. 51, comma 8-bis le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione sono per larga parte condivisibili.

È, inoltre, interessante la **valutazione della presenza** in un luogo diverso da quello dedotto nel **contratto di distacco** ai fini dell'applicabilità delle retribuzioni convenzionali con particolare riferimento al requisito dell'esclusività dell'attività svolta all'estero.

Infatti, leggendo l'interpello, una volta soddisfatta la condizione del soggiorno nel Paese straniero per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi, sembra che il mancato rispetto del **requisito dell'esclusività** porti quale unica conseguenza la non applicazione delle convenzionali per i giorni di lavoro in Italia, lasciando salvo il periodo pregresso e, si deve ritenere, l'eventuale periodo di ripresa dell'attività all'estero.

Lavoro e Previdenza

Adempimenti del datore di lavoro

Assegno per il nucleo familiare: l'INPS aggiorna gli importi validi da luglio

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'INPS ha pubblicato le tabelle aggiornate per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare spettante a lavoratori subordinati e assimilati a partire dal prossimo mese di luglio 2021. Le tabelle tengono conto della maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dal D.L. n. 79/2021. Le nuove tabelle restano in vigore fino alla piena operatività dell'assegno unico universale. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2021. Chi può richiedere l'ANF, quanto spetta e quale è la procedura per ottenerlo?

Arrivano dall'INPS, con la pubblicazione del messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, gli importi aggiornati dell'**assegno per il nucleo familiare**, spettante a decorrere dal **1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**. Proprio per questa ragione, le tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni disposte dal decreto-legge n. 79/2021 in via sperimentale fino alla fine di quest'anno: l'**incremento** è pari a euro **37,5 per ciascun figlio**, per i nuclei familiari fino a due figli, e di **euro 55** per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Si tratta di una disposizione transitoria, che da gennaio 2022 sarà sostituita dal nuovo **assegno unico universale** introdotto dal **Family Act** (L. n. 46/2021), ancora in attesa dei suoi decreti legislativi di attuazione.

Leggi anche Assegno unico universale in due tempi: "misura ponte" da luglio per autonomi e disoccupati

A chi spetta l'assegno per il nucleo familiare

L'assegno spetta:

- ai **lavoratori dipendenti**,
- ai percettori di indennità di mobilità, **disoccupazione** o **cassa integrazione guadagni**;
- ai **collaboratori domestici**,
- ai lavoratori parasubordinati iscritti alla **Gestione separata**, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, i cui nuclei familiari includano più di un componente e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.

La condizione preliminare per la sussistenza del diritto all'erogazione dell'assegno è dalla circostanza che il rapporto tra il reddito derivante da lavoro dipendente ed il reddito complessivo debba superare il 70%.

Come si determina il nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in via generale:

- il **richiedente** l'assegno;

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia o il soggetto unito civilmente;

- i **figli** e gli **equiparati** aventi età inferiore ai 18 anni;
- i figli o equiparati **maggioresnni inabili**;
- i figli di età superiori ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 compiuti purché **studenti e apprendisti**, se facenti parte di un nucleo familiare composto da almeno quattro figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni;
- i **fratelli** e le **sorelle**, i **nipoti** del richiedente di età inferiore ai 18 anni, non coniugati, ovvero senza limite di età se inabili, orfani, senza diritto alla pensione di reversibilità.

Autorizzazione dell'INPS

E' necessaria la preventiva esplicita autorizzazione da parte dell'INPS al ricorrere di alcune fattispecie definite dalla legge:

- nel caso in cui si intenda includere nel nucleo familiare **soggetti particolari** (come ad es. fratelli o sorelle);
- nel caso in cui potrebbe verificarsi una **uplicazione di pagamento** (es. in caso di separazione legale);
- laddove il coniuge non sottoscriva la **dichiarazione di responsabilità** contenuta nel modello ANF/DIP predisposto per la domanda;
- quando si intenda applicare l'aumento dei livelli reddituali previsto, ad esempio, in favore di nuclei monoparentali.

Quanto spetta

A partire dal mese di luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto gli importi spettanti a titolo di ANF, sono maggiorati di:

- euro 37,5 per ciascun figlio, per i **nuclei familiari fino a due figli**,
- di euro 55 per ciascun figlio, per i **nuclei familiari di almeno tre figli**.

L'assegno matura in **misura intera** qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per:

- ogni **mele di lavoro**, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
 - ogni **settimana** se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
 - ogni **giornata lavorata**, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.
- In caso di **settimana corta**, cioè quando l'orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.

N. B. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

L'INPS con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021 ha rivalutati i **livelli di reddito familiare** validi per la definizione del diritto e della misura relativi all'assegno per il nucleo familiare, allegando letabelleda applicare con decorrenza 1° luglio 2021, tenendo conto delle maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.

I livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Esempio di calcolo

Nucleo familiare formato dal soggetto richiedente e due figli minori: 3 componenti
Reddito complessivo: 24.050 euro
 La **tabella** da applicare è la **n. 12**. L'individuazione dell'importo teoricamente spettante è individuato nella colonna corrispondente al numero dei componenti il nucleo, pari a 3 (Colonna G), e alla riga in cui è compreso il reddito complessivo, ad esempio pari a 24.050 mila euro nel 2019 (riga 100): **euro 164,08 mensili**.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente **in via telematica**, mediante uno dei seguenti canali:

- **WEB**, tramite il servizio on-line dedicato;
- **patronati**, attraverso i servizi telematici offerti dagli

stessi, anche se non in possesso di PIN;

- **datore di lavoro**, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla L. n. 12/1979.

Gli importi così determinati sono messi a disposizione del datore di lavoro nel **Cassetto previdenziale**, con l'applicazione "Consultazione Importi ANF", che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti: importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e periodo di riferimento.

In caso di **separazione o divorzio** dei genitori, alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di fatto dei rapporti tra i coniugi e le condizioni di affidamento dei figli.

Pagamento e consultazione degli importi

Il pagamento degli ANF viene effettuato ordinariamente dal **datore di lavoro** per conto dell'INPS, in occasione del pagamento della retribuzione e con successivo conguaglio nella denuncia contributiva Uniemens.

Il lavoratore può visualizzare gli **importi calcolati dall'INPS** accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

Il datore di lavoro ha accesso ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF all'interno del Cassetto previdenziale tramite l'applicazione "**Consultazione Importi ANF**", che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP):

- importi massimi spettanti, giornalieri e mensili;
- periodo di riferimento.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, calcolati dall'INPS e messi a disposizione del datore di lavoro attraverso una **specific utility** presente nel Cassetto previdenziale aziendale, viene effettuato dall'azienda il calcolo dell'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 17/06/2021, n. 2331

Lavoro e Previdenza

Per le aziende industriali

CCNL Metalmeccanici: indennità di trasferta e reperibilità

Il verbale di accordo 11 giugno 2021 Unionmeccanica Confapi con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, conferma i valori dell'incremento retributivo dal 1° giugno 2021 derivanti dalla dinamica dell'Ipca. L'accordo avviene nell'ambito dell'accordo di rinnovo del 26 maggio 2021 e fornisce altresì i valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per gli addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e di installazione di impianti.

Con verbale di accordo 11 giugno 2021 Unionmeccanica Confapi con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, nell'ambito dell'accordo di rinnovo del 26 maggio 2021 hanno confermato i valori dell'incremento retributivo dal 1° giugno 2021 derivanti dalla dinamica dell'Ipca e fornito i valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per gli addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e di installazione di impianti.

Minimi tabellari

Le Parti hanno definito la quota relativa all'Ipca consuntivata 2020, che non produce effetti sull'incremento retributivo complessivo stabilito dal 1° giugno 2021 dall'accordo di rinnovo 26 maggio 2021: i minimi tabellari devono pertanto essere corrisposti negli importi già forniti dall'accordo.

Reperibilità

I valori dell'indennità di reperibilità **dal 1° giugno 2021** sono i seguenti:

Livelli	Compenso giornaliero			Compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al 5°	6,78	11,15	11,74	45,06	45,66	50,02
5° e 4°	5,90	9,26	9,93	38,75	39,43	42,78
3°, 2° e 1°	4,95	7,45	8,05	32,22	32,82	35,32

Trasferta

I valori dell'indennità di trasferta **dal 1° giugno 2021** sono i seguenti:

Tipologia	Importi
Trasferta intera	44,12
Pasto meridiano o serale	11,92
Pernottamento	20,28

Riferimenti normativi

Verbale di accordo 11 giugno 2021

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Installazione, manutenzione e gestione impianti: aggiornato il costo medio del lavoro

Con il decreto direttoriale n. 37 del 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica i dati aggiornati in merito al costo medio del lavoro per il personale dipendente, operai e impiegati, delle aziende che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti. I nuovi importi, al saldo delle eventuali oscillazioni, sono validi a decorrere dal mese di giugno 2020. Il Ministero fa altresì presente che il costo del lavoro determinato con il decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione alla possibilità di fruire di benefici contributivi o alla presenza di eventuali oneri specifici.

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto direttoriale n. 37 del 16 giugno 2021, ha provveduto ad aggiornare il **costo del lavoro** con specifico riferimento al personale dipendente da imprese esercenti **attività? di installazione**, manutenzione e gestione di impianti, con riferimento al periodo che va dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 e con decorrenza dal mese di giugno 2020. Il costo del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Campo di applicazione

Il contratto in esame si applica alle seguenti attività:

- installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- esecuzione presso terzi delle attività? regolate dal suddetto contratto.

Costo medio del lavoro

Il costo medio orario del lavoro per il personale

dipendente da imprese esercenti le attività? rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 novembre 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019, è determinato distintamente per operai e impiegati, per ciascun livello e analiticamente per ciascuna voce retributiva.

Il costo medio orario applicabile agli **operai a tempo indeterminato** va da 17,07 a 24,91 euro, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali, mentre per gli impiegati l'oscillazione va da 18,53 a 29,98 euro.

Oscillazione del costo

Il Ministero fa altresì presente che il costo del lavoro determinato con il decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- benefici contributivi o fiscali previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
- specifici benefici minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure relative all'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- oneri derivanti dalla contrattazione aziendale;
- oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
- oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità?;
- oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 17/06/2021, n. 37

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Lavoratori domestici: contribuzione dovuta su mancato preavviso e ferie non godute

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2330 del 2021, con cui si occupa della gestione lavoratori domestici. In particolare, con riferimento al pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute, l'Istituto precisa che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell'ultimo

periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui si riferiscono.

Con il messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito al **pagamento dei contributi** relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.

In merito all'**indennità sostitutiva del preavviso** si precisa che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

Con riferimento alla disciplina delle **ferie non godute**, l'Istituto spiega che è necessario tener conto della precisazione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria dell'8 settembre 2020 (in vigore dal 1° ottobre 2020), secondo cui le ferie **non possono essere monetizzate**, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del **reddito da lavoro dipendente** dell'ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.

Ne deriva che il pagamento della **contribuzione previdenziale** relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all'ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 17/06/2021, n. 2330

Lavoro e Previdenza

Circolari INPS

Fondo solidarietà servizi ambientali: come richiedere l'assegno straordinario

Nella circolare n. 86 del 2021, l'INPS detta la disciplina operativa del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, ai sensi delle previsioni introdotte dal decreto interministeriale n. 103594 del 2019. Il documento di prassi esamina la disciplina dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e della contribuzione correlata, dettando altresì gli opportuni adempimenti procedurali. Nello specifico, il Fondo prevede l'erogazione di assegni straordinari, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori in

esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'INPS ha pubblicato, in data 17 giugno 2021, la circolare n. 86 in materia di **Fondo di solidarietà del settore dei servizi ambientali** per i dipendenti di **aziende** che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale e che occupano mediamente **più di cinque dipendenti**.

Prestazioni erogate dal Fondo

Il Fondo provvede all'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) **assegni ordinari** a favore dei lavoratori interessati da **riduzioni dell'orario di lavoro** o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
- 2) **prestazioni integrative**, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) **assegni straordinari** per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

Assegno straordinario

In via straordinaria il Fondo prevede l'erogazione di **assegni straordinari**, in forma rateale, riconosciuti ai **lavoratori in esubero** ammessi a fruirne nel quadro di processi di **agevolazione all'esodo**, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'accesso all'assegno straordinario è subordinato all'espletamento delle procedure legislative e delle procedure contrattuali di confronto sindacale, nell'ambito della contrattazione collettiva, per l'individuazione dei lavoratori destinatari della prestazione. Le suddette procedure di confronto sindacale devono concludersi con un **accordo aziendale** sottoscritto dalle Parti sociali.

Il datore di lavoro presenta alla struttura territoriale dell'INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola principale) l'accordo sindacale che individua, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le **modalità di esodo** del proprio personale dipendente in possesso

dei requisiti che consentano l'intervento del Fondo, indicando altresì la struttura territoriale presso la quale deve essere versata la provvista a copertura degli assegni straordinari, che di norma è individuata nella Struttura territoriale competente in base alla matricola.

Unitamente all'accordo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta struttura territoriale - tramite la Comunicazione bidirezionale del "Nuovo cassetto previdenziale del contribuente" utilizzando l'oggetto "Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15" reperibile sotto la voce "Posizione Aziendale" - e alla casella di posta elettronica prestazioni@inps.it la **dichiarazione** di cui al **modello di accreditamento e variazioni** (cod. AP144).

Requisiti del lavoratore

L'accesso all'assegno straordinario presuppone la **cessazione del rapporto di lavoro** ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei **requisiti contributivi e/o anagrafici** per il diritto alla **pensione anticipata o di vecchiaia** (prima decorrenza utile), inclusa, ove prevista, la c.d. finestra di accesso. Ai fini della concessione è necessario:

- inviare alla struttura territorialmente competente degli accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che devono, ai fini del ricambio generazionale, prevedere il **numero di lavoratori da assumere** in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione in argomento;
- depositare gli accordi **entro 30 giorni** dalla sottoscrizione;
- inviare alla struttura territorialmente competente, tramite la Comunicazione bidirezionale del "Nuovo cassetto previdenziale del contribuente" con l'oggetto "Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15", della ricevuta attestante l'avvenuta comunicazione telematica, di cui al punto precedente, dell'azienda al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- inviare il modello di accreditamento e variazioni (**cod. AP144**) specifico per i lavoratori interessati.

Presentazione della domanda

La domanda di assegno straordinario deve essere presentata **dal datore di lavoro in modalità telematica**, attraverso l'apposito servizio "Prestazioni Esodo dei Fondi di Solidarietà e accompagnamento alla pensione".

L'assegno può essere determinato con **due modalità**, in base a quanto stabilito dall'accordo aziendale:

- **pari all'importo mensile lordo** del trattamento pensionistico che il lavoratore teoricamente percepirebbe

alla data di cessazione del rapporto di lavoro, maggiorato della quota relativa alla contribuzione correlata che sarà versata durante la fruizione della prestazione. Tale maggiorazione verrà computata nella quota contributiva.

- in **misura fissa** e per tutta la durata della prestazione. In tale caso, l'importo deve essere indicato nella domanda di prestazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 17/06/2021, n. 86

Bilancio

Istruzioni operative

Bonus formazione 4.0: contabilizzazione, bilancio e modello Redditi

di Gianluca Rossi - Dottore commercialista e revisore legale - Studio Rossi e Associati Massa Carrara

Le imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nell'ambito dell'applicazione della misura per tecnologie industria 4.0 possono fruire di uno specifico credito d'imposta. La contabilizzazione ed esposizione a bilancio del bonus ne comporta la prudente iscrizione, quando maturato; il credito sarà spendibile, allo stato, esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Per l'imputazione contabile, le norme di riferimento sono gli OIC 16, 24 e 15. Sotto il profilo dichiarativo, infine, nel modello Redditi SC 2021 sono interessati i quadri RU e RS; nel quadro RF sarà esposta la relativa variazione in diminuzione, non essendo la provvidenza rilevante ai fini impositivi.

Il **credito d'imposta formazione 4.0** è stato istituito dalla legge di Bilancio 2018, modificato con la legge di Bilancio 2020, poi, prorogato (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022) e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, art. 1, comma 1064, lettera l).

Esso varia in relazione alle dimensioni dell'impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro per le piccole imprese e di 250.000 euro per quelle medie e grandi.

Chi sono i beneficiari del credito d'imposta formazione 4.0

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa;
- gli **enti non commerciali** che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Quali sono i soggetti esclusi

Sono invece **escluse** dal bonus le **imprese** in stato di **liquidazione volontaria**, **fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, **concordato preventivo** senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Stessa sorte per le imprese destinate di **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto:

- delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore;
- del corretto **adempimento degli obblighi** di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Come viene contabilizzato il credito d'imposta formazione 4.0

Per la corretta contabilizzazione del bonus formazione 4.0, il primo elemento da valutare è l'**identificazione** della **natura** di tale contributo e, quindi, se lo stesso possa essere rilevato contabilmente ed esposto in bilancio come contributo in conto esercizio o contributo in conto impianti.

L'**OIC 12**, infatti, qualifica i **contributi in conto esercizio** come contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie (quindi per attività diverse da quella finanziaria) o di riduzione dei relativi costi ed oneri; mentre i **contributi in conto impianti**, invece, sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni, commisurate al costo delle medesime.

Costi di formazione del personale dipendente del Piano Industria 4.0

Nel nostro caso la misura è riconosciuta sui **costi di formazione del personale** dipendente rientranti nel Piano Industria 4.0.; i relativi percorsi formativi sono orientati ad accrescere le competenze delle persone partecipanti al processo aziendale il cui obiettivo è la creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi.

Tali spese potrebbero rientrare nei **costi di start-up** e, nello specifico, in quelli di **addestramento** e di **qualificazione** del personale esaminati dall'**OIC 24**, ma solo se sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale

(o commerciale).

Il processo deve sostanziarsi in un investimento su fattori produttivi presenti, e deve determinare un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), o commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa dell'impresa.

Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali, inoltre, devono risultare da un piano approvato dagli amministratori da cui emerga la capacità prospettica dell'impresa stessa di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati. Altrimenti si potrebbero classificare tali spese come costi di **know-how**, ritenendole sostenute al fine di migliorare le competenze e le modalità operative del personale per l'esecuzione dei processi aziendali (*Intangible assets*). Pertanto, se le spese sostenute incidono sul valore dell'azienda, sviluppando, altresì, le competenze nei settori della formazione 4.0, potrebbero configurarsi appunto come costi di know-how.

Attenzione

Ne consegue che, se le spese di formazione rispecchiano le condizioni previste per i **costi di start-up**, sono iscritte alla voce **BI1 Costi di impianto e di ampliamento dello Stato patrimoniale**.

Se, invece, possono essere classificati come **costi di know-how**, sono rilevati alla voce **BI3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno**.

Conto impianti

In entrambi i casi, i costi sostenuti per la formazione vengono **capitalizzati** e, pertanto, il credito d'imposta formazione 4.0 riconosciuto sugli stessi è **contabilizzato come contributo in conto impianti**.

In tale ipotesi, occorre ricordare che quei contributi vengono rilevati in bilancio **sistematicamente**, in relazione alla vita utile delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

A questo fine, si possono applicare due diversi metodi (le cui metodiche sono state ampiamente approfondite nel corso dei precedenti contributi), ovvero:

- il **metodo diretto**, in base al quale i contributi sono portati direttamente a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono;
- il **metodo indiretto**, che prevede il riporto indiretto dei contributi a riduzione del costo, in quanto, gli stessi sono rilevati a Conto economico, alla **voce A5 Altri**

ricavi e proventi e successivamente rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di "risconti passivi pluriennali".

Conto esercizio

Diversamente, se le **spese sostenute** non hanno i requisiti richiesti per essere qualificati come immobilizzazioni immateriali nel rispetto delle disposizioni dell'**OIC 24**, le stesse **devono** essere rilevate come **costi di esercizio**. In tal caso, il **credito d'imposta** è rilevato come contributo in conto esercizio alla **voce A5 Altri ricavi e proventi**, con **separata indicazione** dei contributi in conto esercizio del Conto economico.

Come compilare la dichiarazione dei redditi

Passando, infine, agli aspetti fiscali attinenti al credito d'imposta formazione 4.0, si evidenzia, come, anche in questo caso ed analogamente alle altre misure, il contributo:

- **non concorre** alla formazione del reddito, né alla base imponibile IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR;
- **è cumulabile** con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Tuttavia, lo stesso **deve essere indicato** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Quindi, nell'ipotesi in cui il bonus venga contabilizzato come contributo in conto esercizio, basterà eseguire, nell'apposita sezione del **quadro RF del modello Redditi**, una **variazione in diminuzione**.

Attenzione

Nel caso in cui il credito sia, invece, **iscritto in bilancio come contributo in conto impianti con il metodo diretto**, le quote di ammortamento sono imputate al **netto del contributo**, e, per non penalizzare il contribuente si dovrebbe **maggiorare la quota di ammortamento dell'importo del contributo non tassabile** (differenza tra quota di ammortamento al lordo del contributo e quella al netto).

Dal punto di vista operativo, l'incremento è eseguito in dichiarazione mediante una **variazione in diminuzione pari alla quota di credito d'imposta** di competenza dell'esercizio cui si riferisce il modello Redditi.

Altre RF55 variazioni in diminuzione	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
							55		,00

La fonte normativa originaria del credito Formazione 4.0, l'art. 1, commi da 46 a 55, legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), impone che il credito di imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza (ovvero nell'anno di sostenimento delle spese del personale impiegato in formazione 4.0) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a compensazione integrale, e possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. I relativi dati saranno esposti sia nel **quadro RU** che nel **quadro RS**, in quanto tale contributo rientra nel novero degli **aiuti di Stato**.

Come compilare il quadro RU

Il credito d'imposta formazione 4.0 deve essere indicato nel **quadro RU** del **modello Redditi SC 2021**.

Nello specifico:

- al **rigo RU1**, occorrerà indicare il codice F7;
- al **rigo RU2**, ove è esposto l'importo del credito d'imposta residuo, relativo all'agevolazione indicata nel rigo RU1 e risultante dal rigo RU12;
- al **rigo RU5**, colonna 3, ove è rilevato l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta;
- nel **rigo RU6**, ove si indica l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nel periodo d'imposta.

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
RU1		1	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta riacquisito (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (da indicare)	1	,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	1	,00
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro G3N o G3C o IN o PN)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

I **dati fondamentali** disposti dal Decreto attuativo (numero di ore di formazione e numero di lavoratori coinvolti nell'anno) sono dunque esposti nella sezione IV, al rigo **RU110 Formazione 4.0**.

Nel dettaglio:

- al **rigo RU110 - colonna 1**, va indicato il numero

totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili;

- al **rigo RU110 - colonna 2**, va indicato il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili svolte nel periodo d'imposta.

RU110 "Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"

Numero ore di formazione
1
Numero lavoratori
2**Compilazione del quadro RS**

Il bonus formazione 4.0 è qualificato come aiuto di Stato, pertanto, è richiesta la compilazione anche del quadro RS; al rigo RS401, il contribuente dovrà indicare:

- **in colonna 1**, il codice aiuto "54", così come riportato nella tabella "Codici Aiuti di Stato" presente nelle istruzioni ministeriali;
- **nella colonna 12**, va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica del contribuente (reperibile sempre nelle istruzioni ministeriali);
- **nella colonna 13**, occorre rilevare il codice attinente alla dimensione dell'impresa (1- micro impresa, 2- piccola impresa, 3- media impresa, 4- grande impresa, 5- non classificabile - solo per i soggetti pubblici);
- **nella colonna 14**, è richiesta l'indicazione del codice

ATECO relativo all'attività interessata dalla componente di aiuto;

- **in colonna 15**, va esposto il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario indicando, in tal caso, il codice 1 "Generale".

Attenzione

Un elemento su cui porre particolare attenzione è l'ammontare complessivo dell'aiuto spettante nel periodo da indicare in **colonna 17**.

Tale importo è pari al risparmio d'imposta oppure al credito d'imposta. Infine, nelle colonne da 18 a 29 vanno riportati i dati dei singoli progetti, esponendo, la data di inizio e di fine del progetto di formazione (da non rilevare se coincidente con il periodo d'imposta), la localizzazione e la tipologia del costo sostenuto (**11-Costi di personale**).

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadrante	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Finanziatore	Numero	Classif. Finanziatore	Lettera	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice CAP	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipologia	Importo totale aiuto spettante				
11 A	12	13	14	15	16	17				
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune	CAP	
18 giorno	19 mese	20 anno	21 giorno	22 mese	23 anno	24	25	26	27	
Tipologia (sic, prezzo, ecc.)			Indirizzo			Indirizzo di arrivo		Importo costo spettante		
28			29			30		31		

Finanziamenti

Nel decreto Sostegni bis

Contributi a fondo perduto indebitamente percepiti: quali sanzioni si applicano

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Come per le precedenti edizioni, i beneficiari dei contributi a fondo perduto automatico o alternativo previsti dal decreto Sostegni bis devono fare attenzione ai controlli e alle sanzioni, amministrative e penali. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero, irrogando le sanzioni dal 100 al 200% della misura dei crediti. Invece, nei casi di indebita percezione del contributo è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Viene, quindi, confermato l'impianto normativo già previsto dai precedenti decreti emergenziali, basato sull'applicazione di protocolli d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Anche il **decreto Sostegni bis** prevede **controlli** per coloro che beneficiano dei **contributi a fondo perduto** e **sanzioni**, amministrative e penali, nei casi di percezione indebita. Il legislatore ha confermato il medesimo impianto normativo già approntato nei precedenti decreti emergenziali, imperniato sull'applicazione di protocolli d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Quadro normativo

Il decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) prevede (art. 1):

- al comma 1, un contributo pari a quello **già erogato** con il **primo decreto Sostegni** (D.L. n. 41/2021);
- al comma 5 un contributo calcolato diversamente, ma **alternativo** a quello del comma 1;
- ai commi 16 e ss. una sorta di **conguaglio perequativo**, al ricorrere di certe condizioni (in attesa dell'autorizzazione comunitaria tale misura è per ora in stand by).

Leggi anche Contributo a fondo perduto automatico: al via i pagamenti per imprese e professionisti

Il comma 15 dello stesso art. 1 stabilisce che “al contributo di cui ai presenti commi, in quanto compatibili” si applicano le disposizioni relative al **regime sanzionatorio** e alle **attività di controllo** “previste dall'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

Il comma 9 dell'art. 1 di quest'ultimo provvedimento rinvia, a sua volta, “**in quanto compatibili**”, alle disposizioni “di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo”.

Attività di controllo

Per le attività di controllo dei dati dichiarati si

applicano le disposizioni in materia di **accertamento delle imposte sui redditi** (artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 600/1973) (accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti bancari, inviti, questionari).

Il comma 9 del citato art. 25 del decreto Rilancio ha previsto la sottoscrizione di **due diversi protocolli**:

- a) uno tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, “per la **prevenzione** dei tentativi di **infiltrazioni criminali**”;
- b) uno tra l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza per regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni relativi alla sussistenza dei **requisiti** richiesti dalla legge per l'**ottenimento del contributo** nonché le informazioni sui contributi erogati, “per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001”.

Infiltrazioni criminali

Il protocollo tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per l'adozione delle misure di prevenzione amministrativa antimafia nei confronti dei beneficiari del contributo a fondo perduto è stato sottoscritto in data 8 giugno 2020.

Il protocollo prevede, quale fattore di semplificazione, che **non si proceda a nuovi accertamenti** antimafia nel caso in cui l'operatore economico risulti iscritto all'**Anagrafe antimafia** degli esecutori predisposta per gli interventi di ricostruzione post sisma in centro Italia (White List). In tali casi, infatti, l'iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia (circ. n. 11001/119/7 del 16 giugno 2020, del Ministero dell'Interno).

Le procedure individuate per le verifiche del codice Antimafia sono di due tipi:

a) per le erogazioni di valore **non superiore a 150 mila euro**, l'Agenzia delle Entrate procede alla comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute, corrispondendo comunque il contributo sotto condizione risolutiva legata all'esito dei successivi accertamenti antimafia;

b) per le erogazioni **superiori a 150 mila euro**, l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad acquisire l'autocertificazione e poi a procedere all'assegnazione del contributo richiesto in via d'urgenza, sotto condizione risolutiva.

Protocollo sui controlli in ordine alla spettanza dei contributi a fondo perduto

Il Protocollo del 19 novembre 2020 siglato tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza è volto a regolare la **trasmissione**, con procedure informatizzate, dei **dati** e delle **informazioni** relative alle istanze presentate, nonché quelle relative ai contributi erogati. In dettaglio, è previsto che l'Agenzia metta a disposizione della Guardia di finanza i dati e le informazioni relativi alle istanze e ai pagamenti tramite:

- a) un servizio di consultazione puntuale;
- b) un servizio di fornitura massiva.

Il **servizio di consultazione** puntuale è reso disponibile tramite l'applicativo denominato "Serpico profilato".

Il **servizio di fornitura massiva** è reso disponibile tramite un'area di scambio, utilizzando uno specifico "database" condiviso con il Comando Generale della Guardia di finanza.

Regime sanzionatorio

Sanzioni amministrative

Qualora il contributo sia **in tutto o in parte non spettante**, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997.

Tale disposizione punisce l'**utilizzo in compensazione di crediti inesistenti**, comminando la sanzione dal **100 al 200 per cento** della misura dei crediti stessi.

Per tali violazioni "in nessun caso si applica la definizione agevolata" (art. 16, comma 3 e art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997).

Interessi

Inoltre, sulle somme indebitamente percepite si applicano anche gli interessi al **4 per cento annuo** "a partire

dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento [che, nel nostro caso, corrisponde al giorno in cui il contributo è stato percepito] e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte" (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973).

Atto di recupero e decadenza

La norma in esame prevede anche l'applicazione:

- del comma 421 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, in base al quale per la riscossione delle somme indebitamente percepite, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle Entrate può emanare **apposito atto di recupero** motivato da notificare al contribuente;

- del comma 16 dell'art. 27 del DL n. 185/2008, il quale stabilisce che l'atto di recupero "deve essere **notificato**, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre** dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo" che, nel nostro caso, corrisponde alla percezione del contributo.

Sanzioni penali

L'art. 25, comma 14, del D.L. n. 34/2020 prevede che "nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale".

Questa norma prevede la **reclusione da 6 mesi a 3 anni**, salvo che il fatto costituisca il reato di **truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La pena è della reclusione **da 1 a 4 anni** se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale** o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione **da 6 mesi a 4 anni** se il fatto offende gli **interessi finanziari dell'Unione europea** e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è **pari o inferiore a euro 3.999,96** si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Impresa

Tutela della privacy

Green pass, varata la piattaforma online. I controlli a carico delle imprese

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 17 giugno 2021, il Governo vara ufficialmente la piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio del Green pass, la certificazione utile a garantire la mobilità e la possibilità di fruizione di eventi pubblici e di accesso a locali una volta somministrato il vaccino o altro evento abilitante. Particolarmente stringenti le disposizioni a tutela della privacy, previste a carico delle imprese contro le eventuali indebite raccolte o conservazioni di dati. Ma come funzionerà a regime la piattaforma informatica e quali sono gli impatti, già da oggi, per tutte quelle categorie di aziende tenute a verificare il possesso del Green pass?

Le imprese non potranno conservare i dati relativi al Green pass Covid-19 di clienti e visitatori e devono incaricare formalmente gli addetti al controllo.

Sono queste le principali cautele che le aziende devono adottare nel verificare le certificazioni verdi attestanti l'avvenuta vaccinazione, guarigione o negatività al test.

La prescrizione è dettata dal DPCM 17 giugno 2021, recante disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 52/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021.

È l'atto ufficiale che vara la piattaforma informatica nazionale (www.dgc.gov.it), dedicata al rilascio delle Certificazioni utili per garantire la mobilità e la possibilità di fruizione di eventi pubblici e di accesso a locali una volta somministrato il vaccino o altro evento abilitante.

Entro il 28 giugno 2021, dunque, saranno disponibili i green pass Covid per chi si è vaccinato entro il 17 giugno 2021 e a seguire saranno caricate le nuove vaccinazioni.

Peraltro, le imprese tenute a verificare il possesso del Green pass da parte del cliente, dell'avventore, del visitatore, del viaggiatore non devono in alcun modo trattenere le relative informazioni, altrimenti violano la privacy dell'interessato.

Gli addetti delle imprese non possono fare altro che verificare la disponibilità della certificazione e controllare l'identità del portatore e nulla più.

Si esce, dunque, pur con queste cautele, da una situazione di più severe restrizioni (divieti di movimento e di attività) disposte allo scopo di evitare o, almeno, contenere la diffusione del virus Covid-19 e si entra in una situazione di libertà condizionata.

Per quanto la efficacia dei vaccini sia oggetto di discussioni in sede medica, da un punto di vista giuridico l'istituto del "rischio consentito" legittima, sulla base dell'accettazione sociale, la assunzione di regole

di condotta, che pure non escludono il verificarsi di un evento dannoso per il singolo.

L'utilità generale conseguibile rendendo ammissibili condotte non scevre di pericolosità è, infatti, ritenuta preferibile rispetto alla situazione di pericolo "zero" o minimizzato per la salute, ma comportante costi economici o sociali ritenuti maggiori.

Normalmente un meccanismo di questo tipo (proprio di attività pericolose come la circolazione stradale) è associato a un sistema di assicurazione, che pure è confermato anche in questo caso, a fronte dell'obbligo dello Stato di risarcire il danno patito per effetto di vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie.

Che si verta in una situazione di attività rischiosa socialmente consentita è comprovato da una avvertenza che si legge sul sito governativo dedicato al Green Pass e che avverte che il certificato verde non è un documento di viaggio, aggiungendo che i dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione: sta al singolo, prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.

Valore, uso e rilascio del Green Pass

È questo il quadro tecnico-giuridico in cui si inserisce la piattaforma dei Green Pass vaccinali, reperibile accedendo al sito internet www.dgc.gov.it, caricato in line dal 17 giugno 2021.

La piattaforma, dunque, serve per ottenere un lasciapassare digitale, ovvero la certificazione in formato digitale e stampabile, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

La Certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in

“zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1° luglio 2021, inoltre, la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come **EU digital COVID certificate** e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

Il DPCM si preoccupa anche di coloro che **non hanno computer o smartphone**: dovranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia e otterranno la Certificazione verde COVID-19.

Inoltre, **in via provvisoria, fino al 30 giugno 2021**, le documentazioni attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la **stessa validità** della Certificazione verde COVID-19/EU digital COVID certificate.

Peraltro, per chi ha apparecchi digitali le Certificazioni verdi COVID-19 associate a tutte le vaccinazioni effettuate **a partire dal 27 dicembre 2020** verranno generate **in automatico** nella prima settimana di avvio della Piattaforma nazionale.

La disponibilità della Certificazione **non sarà quindi immediata**.

Chi ha già fatto il vaccino, riceverà un messaggio via email o sms ai contatti comunicati in occasione della vaccinazione, quando la Certificazione sarà disponibile.

Eventi certificati

In dettaglio gli eventi certificati sono: 1) la somministrazione del vaccino contro il virus; 2) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus con esito negativo; 3) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata dai Servizi sanitari regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da altro medico abilitato.

I controlli

Il certificato verde potrà essere **controllato da pubblici ufficiali**; personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi con l'accesso condizionato al possesso di certificazione verde COVID-19; proprietari di luoghi o locali ad accesso condizionato; vettori aerei, marittimi e terrestri; gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso dei visitatori.

Per accedere a locali, viaggiare, entrare in una casa di ricovero, assistere a un concerto e così via bisognerà **mostrare la certificazione** verde COVID-19

e, a richiesta dei verificatori, anche un **documento di identità**.

Il DPCM in esame e, in maniera divulgativa e di più immediata comprensione, il sito internet spiegano periodo di validità e modalità di rilascio dei green pass e indicano i contatti del call center per l'assistenza.

La protezione della privacy. La gestione per le imprese

Da un punto di vista più propriamente giuridico vanno analizzate le disposizioni relative alle questioni più delicate e cioè quelle relative al rispetto della privacy. A tal proposito il DPCM individua il **titolare del trattamento (Ministero della salute)** e disegna l'organizzazione con la determinazione del responsabile del trattamento (ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei e la società PagoPA).

Vengono, inoltre, individuate le **garanzie per gli interessati**. Tra queste va sottolineato il fatto che l'attività di verifica delle certificazioni **non può comportare**, in alcun caso, la **raccolta dei dati** dell'intestatario in qualunque forma.

Questo è il punto di maggiore interesse per le imprese. Al riguardo le imprese e gli enti interessati devono anche **adottare un altro atto formale** e cioè un **incarico scritto ai delegati interni** alle attività di verifica dei green pass: gli **incarichi** devono essere **individuali** e devono essere corredati dalle istruzioni, in cui si riprende il contenuto dell'articolo 13 del DPCM.

Le sanzioni

L'illegittimità della raccolta porta direttamente alla contestazione della violazione della privacy con possibile applicazione delle **sanzioni** previste dal regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679.

Il DPCM aggiunge una norma a proposito del controllo su chi chiede e controlla il Green Pass: la **competenza** spetta alle forze di polizia, alle polizie locali e anche all'esercito.

Chi ha responsabilità organizzative aziendali deve appuntare la propria attenzione sugli adempimenti descritti, fornendo istruzioni al proprio personale.

Il quadro di tutele, stavolta nei confronti dello Stato, si arricchisce per i cittadini anche con la previsione espressa della **durata della conservazione** dei dati (fino al termine di validità delle Certificazioni), con le precisazioni sulle modalità di esercizio dei diritti di accesso e rettifica e, soprattutto, con le cautele tecniche e organizzative dettagliate nell'allegato “F”, finalizzate a **minimizzare il rischio di accessi abusivi** o di utilizzo indebito dei dati.

Impresa
Dal Governo

Green pass: firmato il dpcm che dal 1° luglio garantirà la piena interoperabilità in tutti i Paesi dell'Unione

Entro il 28 giugno tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili sul sito già operativo dgc.gov.it e, a partire dal prossimo 1° luglio, le stesse potranno essere utilizzate in tutti i Paesi dell'Unione. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

Con il comunicato stampa del 17 giugno 2021, il Governo comunica che il Presidente del Consiglio, **Mario Draghi**, ha firmato il Decreto che definisce le **modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19** che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

In sostanza con il Dpcm saranno realizzate le condizioni per l'operatività del Regolamento Ue sul "Green Pass", che a partire **dal prossimo 1° luglio** garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione.

In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

In particolare il governo comunica che:

- il sito dgc.gov.it è operativo già a **partire dal 17 giugno 2021** e che tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili **entro il 28 giugno**;
- la piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente **allineata** con le nuove vaccinazioni;
- la Certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone;
- in alternativa alla versione digitale, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

Per tutte le informazioni è stato messo a disposizione il Numero Verde della **App Immuni 800.91.24.91**, attivo tutti i giorni **dalle ore 8.00 alle ore 20.00**. I

cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms.

A cura della Redazione

Impresa
In Gazzetta Ufficiale UE

Certificato COVID digitale dell'UE: non è un documento di viaggio, occorre verificare eventuali restrizioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2021 relativo alla verifica e all'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. Il certificato è rilasciato gratuitamente e distintamente per ogni vaccinazione, risultato del test o guarigione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Infatti prima di mettersi in viaggio, occorrerà verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L211 del 17 giugno 2021, il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2021 relativo alla verifica e all'accettazione di **certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione** in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la **libera circolazione** delle persone durante la pandemia di COVID-19.

Il decreto nasce dall'esigenza del rispetto della direttiva che garantisce il **diritto** ad ogni cittadino dell'Unione di **circolare e di soggiornare liberamente** nel territorio degli Stati membri (fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi).

Per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 gli Stati membri hanno adottato alcune misure che hanno inciso sull'esercizio da parte dei cittadini dell'Unione del loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali **restrizioni** all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a **quarantena** o ad **autoisolamento** o a un **test** per l'infezione da SARS-CoV-2.

Allo stato attuale, nella fase di pieno svolgimento della vaccinazione, l'Unione ha pensato di limitare le

restrizioni fino ad oggi applicate e garantire la libera circolazione delle persone che, secondo solidi dati scientifici, non costituiscono un **rischio significativo per la salute pubblica**, per esempio perché sono immuni da SARS-CoV-2 e non possono trasmetterlo. Qualora la situazione epidemiologica lo consenta, tali persone non dovrebbero essere soggette a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test per motivi di viaggio per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione e in linea con il principio di precauzione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.

Certificato COVID digitale dell'UE

Il regolamento stabilisce che il quadro del certificato COVID digitale dell'UE consente il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati:

- un certificato comprovante che al titolare è stato **somministrato un vaccino anti COVID-19** nello Stato membro di rilascio del certificato (**certificato di vaccinazione**);
- un certificato comprovante che il titolare è stato **sottoposto a un test NAAT** o a un test antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (**certificato di test**);
- un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test NAAT effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare **risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2** (**certificato di guarigione**).

Il certificato è rilasciato **gratuitamente** e distintamente per ogni vaccinazione, risultato del test o guarigione. Nel certificato dovrà figurare il seguente testo: «Il presente certificato **non è un documento di viaggio**. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, **verificare** le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.» I certificati COVID-19 rilasciati da uno Stato membro **prima del 1° luglio 2021** sono accettati dagli altri Stati membri fino al **12 agosto 2021** se contengono i

campi di dati richiesti. Se uno Stato membro non è in grado di rilasciare i certificati, in un formato conforme al presente regolamento al 1° luglio 2021, ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri. Laddove contengano le serie di dati richieste, i certificati COVID-19 rilasciati da tale Stato membro in un formato non conforme al presente regolamento devono essere accettati dagli altri Stati membri conformemente.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e deve essere applicato **dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Commissione e Consiglio Europea, Regolamento (UE) 14/06/2021, 2021/953 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 17/06/2021, n. L211)

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Green pass: le modalità attuative della Piattaforma nazionale -DGC

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina le modalità attuative della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, ossia del sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 che stabilisce le **disposizioni attuative** dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

In particolare il decreto disciplina le modalità attuative

della **Piattaforma nazionale digital green certificate** (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, ossia del sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. La piattaforma rilascia le **certificazioni verdi COVID-19** comprovanti:

- lo stato di **avvenuta vaccinazione** contro il SARS-CoV-2,
- lo stato di **avvenuta guarigione** dall'infezione da SARS-CoV-2,
- **l'effettuazione di un test molecolare** o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Ambito di applicazione

Il decreto disciplina:

- a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC;
- b) le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;
- c) i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;
- d) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse;
- e) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
- f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;
- g) le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19;
- h) i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;
- i) i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell'emissione e della verifica delle certificazioni;
- j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati.

Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19

Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano i seguenti **dati generali comuni** a tutte e tre le tipologie di certificazioni:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- malattia o agente bersaglio;
- soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute;

- identificativo univoco della certificazione verde COVID-19

La certificazione verde COVID-19 di **avvenuta vaccinazione** riporta altresì le seguenti indicazioni:

- tipo di vaccino somministrato;
- denominazione del vaccino;
- produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino;
- numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario della certificazione verde COVID-19;
- data dell'ultima somministrazione effettuata;
- Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

La certificazione verde COVID-19 di **avvenuta guarigione** riporta altresì le seguenti indicazioni:

- data del primo test molecolare positivo;
- Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;
- data inizio validità della certificazione verde COVID-19;
- data fine validità della certificazione verde COVID-19.

La certificazione verde COVID-19 di **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** riporta altresì le seguenti indicazioni:

- tipo del test;
- nome del test (facoltativo per test molecolare);
- produttore del test (facoltativo per test molecolare);
- data e ora del prelievo del campione per il test;
- risultato del test;
- centro o struttura in cui è stato eseguito il test;
- Stato in cui è stato effettuato il test.

Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC

La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili le funzioni e servizi relativi a:

- raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la revoca della validità delle certificazioni verdi COVID-19, attraverso le funzionalità del Sistema TS;
- generazione e cessazione della validità delle certificazioni verdi COVID-19;
- messa a disposizione delle certificazioni verdi COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;
- verifica delle certificazioni verdi COVID-19;
- interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse;
- gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la corretta generazione delle certificazioni verdi COVID-19, ai fini dell'interoperabilità semantica con i sistemi informativi degli altri Stati membri

dell'Unione europea;

- messa a disposizione, in forma aggregata, dei dati trattati dalla Piattaforma nazionale-DGC per il monitoraggio del raggiungimento delle finalità normative previste per il servizio disciplinato dal presente decreto e per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini di trasparenza.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la **lettura del codice a barre bidimensionale**, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Alla **verifica** sono deputati:

- a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 17/06/2021 (Gazzetta Ufficiale 17/06/2021, n. 143)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.